

All. H

Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a 10.000 euro da parte delle Amministrazioni Pubbliche. Regolamento attuativo

Si ricorda che sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2008 è stato pubblicato il Decreto 18 gennaio 2008 n. 40 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Si ricorda che l'art 48 bis in oggetto, comma 1, così come modificato dall'art. 19 del Decreto Legge n. 159 del 1 ottobre 2007 n. 159, dispone che

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito”.

Modalità di verifica della posizione del beneficiario

Il regolamento attuativo reintroduce l'obbligo, **con decorrenza 29 marzo 2008**, per tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel caso di pagamenti per un ammontare superiore a 10.000 euro, di:

- 1) verificare preliminarmente, con interrogazione telematica rivolta a Equitalia Servizi S.p.A. (la società pubblica che cura la riscossione) se il destinatario di un pagamento, a qualunque titolo, è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro;
- 2) attendere cinque giorni feriali, successivi all'invio dell'interrogazione, la risposta da Equitalia Servizi S.p.A. in merito agli esiti della verifica da questa effettuata;
- 3) procedere al pagamento al beneficiario se, decorso il termine indicato al punto 2), non giunge alcuna risposta da Equitalia Servizi S.p.A. In questo caso la stampata degli estremi del controllo varrà come liberatoria per il soggetto pubblico;
- 4) sospendere il pagamento al beneficiario se, entro il termine indicato al punto 2), Equitalia Servizi S.p.A. comunica un inadempimento, fino a concorrenza dell'ammontare del debito, per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione. L'eventuale eccedenza deve, quindi, essere corrisposta al

beneficiario. Equitalia Servizi S.p.A. metterà a disposizione, entro cinque giorni, i riferimenti degli agenti della riscossione che hanno rilevato gli inadempimenti e l'importo da sospendere comprensivo degli interessi di mora e delle spese di esecuzione;

- 5) procedere al pagamento delle intere somme spettanti al beneficiario qualora, decorsi i trenta giorni di cui al punto 4), l'agente della riscossione non abbia notificato l'atto di pignoramento presso terzi, ai sensi dell'articolo 72-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 che recita “... *l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere l'ordine al terzo (ovvero l'Università) di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede...*”;
- 6) procedere al pagamento al beneficiario dell'importo indicato da Equitalia Servizi S.p.A. se, durante la sospensione dei trenta giorni e prima della notifica al terzo dell'atto di pignoramento, intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare. In questo caso, Equitalia Servizi S.p.A. comunica prontamente al soggetto pubblico l'importo del pagamento che quest'ultimo può effettuare a favore del beneficiario.

Nello specifico, la verifica circa l'esistenza di una posizione di inadempienza da parte del beneficiario deve essere effettuata dal soggetto pubblico (Amministrazione centrale o Dipartimento), mediante accesso al sito www.acquistinretepa.it. Per fare ciò è necessario registrarsi, connettendosi al portale sotto indicato e cliccare su “Servizio verifica inadempimenti”. Al momento della registrazione, la singola struttura dovrà comunicare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica, nonché l'indirizzo di posta elettronica sul quale ricevere le segnalazioni. A seguito della procedura di registrazione, Equitalia Servizi S.p.A. assegna all'operatore il codice utenza che, unitamente alla parola chiave scelta dall'operatore stesso, abilita ad accedere al servizio di verifica attraverso il portale sopra indicato. Una volta effettuata la registrazione della struttura, il singolo operatore potrà inoltrare la richiesta di verifica, inserendo il codice fiscale del beneficiario, l'importo da corrispondere e il numero identificativo del pagamento.

Si ricorda che le precedenti circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2007 n. 28 e del 4 settembre 2007 n. 29, nel fornire disposizioni sull'applicazione del già richiamato art. 48-bis, ribadivano l'opportunità di non porre in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento finalizzati ad eludere gli obblighi di verifica.